



Proposta di legge regionale recante:

Agenzia regionale per l'energia della Calabria

I Consiglieri Regionali
f.to Filippo Mancuso
f.to Francesco De Nisi
f.to Giuseppe Graziano
f.to Antonio Maria Lo Schiavo

Relazione illustrativa

In base all'articolo 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

La volontà del legislatore di riforma costituzionale del 2001 di attribuire la materia dell'energia alla potestà legislativa concorrente, dunque, si pone lungo il medesimo solco già tracciato dalla legislazione precedente, culminata nella legge Bassanini (e, anzi, per certi versi pare diretta a dare copertura costituzionale a buona parte dell'impianto della medesima). In particolare, secondo l'attuale versione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., salvo che per la determinazione dei principi fondamentali di competenza statale, spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Nel solco del rispetto delle norme in materia di energia, la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, istituisce l'Agenzia regionale per l'energia Calabria (AREC).

Le attività assegnate a AREC sono:

- esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale;
- migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica;
- favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. Questo al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell'edilizia residenziale pubblica;
- sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;
- azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico.
- il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
- l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
- la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

- il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale inclusa la possibilità di partecipare a Comunità Energetiche promosse da enti locali;
- la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
- il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
- l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
- il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
- il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.
- sfruttamento del patrimonio regionale ai fine di realizzare centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

Come da elenco sopra, alcune funzioni e servizi sono ad oggi svolte dalla Regione Calabria con personale regionale o facendo ricorso a personale in somministrazione.

Esempio tipico è l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio regionale. In questo caso a fronte degli oltre 50.000 mila impianti termici da controllare nelle quattro province calabresi la Regione destina a questo servizio poche unità di personale interno che non riescono a garantire una copertura dei controlli su tutto il territorio regionale. In questa circostanza si ha un danno molteplice: a) la mancanza di controlli sugli impianti termici è causa di rischi alla salute e incidenti alla sicurezza dei cittadini utenti; b) la mancanza di controlli comporta l'inefficienza degli impianti termici con aumenti dei consumi energetici oltre che un danno ambientale da inquinamento; c) il mancato censimento e controllo degli impianti, comporta la perdita di introito nelle casse regionali per diverse centinaia di migliaia di euro.

Altro servizio regionale è la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE), nonché l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE) e la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE). Anche in questo settore la Regione Calabria, causa la carenza di personale nel settore nonché la mancanza di una società di gestione in materia di energia, comporta una scarsa efficienza del servizio di deposito delle attestazioni di prestazioni energetiche e una totale assenza di verifica sulla conformità delle attestazioni.

Il contributo maggiore dell'AREC potrà derivare soprattutto dal nuovo impulso e dall'importanza che lo sviluppo delle energie, soprattutto rinnovabili, riveste in questo particolare periodo storico in Italia e nella Regione Calabria, terra vocata per orografia e scarsa densità demografica alla costruzione di impianti alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili.

La necessità di fornire agli enti locali un supporto alla costituzione e costruzione di comunità energetiche dopo l'approvazione della Commissione Europea del decreto che incentiva gli enti locali a costruire comunità energetiche.

L'opportunità della istituenda agenzia regionale è quella di fornire supporto tecnico e amministrativo alle altre società pubbliche regionali (ad. es. Sorical, Calabria Verde) per costruire impianti di energia rinnovabile mirati allo sfruttamento diretto delle risorse naturali (idroelettrica, fotovoltaica, biomassa, etc.), che consentano di introitare nelle casse della Regione Calabria gli ingenti benefici economici derivanti dall'autoconsumo o dalla vendita dell'energia elettrica.

In conclusione, la creazione di AREC, nel solco di quanto già effettuato da altre regioni italiane, può portare nelle casse della Regione Calabria e quindi a favore dei servizi dei cittadini calabresi enormi risorse derivanti dallo sfruttamento energetico del territorio regionale.

La proposta si compone di 9 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC);
- l'art. 2 detta le funzioni attribuite ad AREC;
- l'art. 3 individua gli organi dell'AREC;
- l'art. 4 disciplina il direttore generale dell'AREC;
- l'art. 5 disciplina l'organo di revisione dell'AREC;
- l'art. 6 disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC;
- l'art. 7 disciplina il personale dell'AREC;
- l'art. 8 disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC;
- l'art. 9, infine, individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli organi della stessa di cui agli articoli 4 e 5.

.

.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge prevede nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria, comprensivi del trattamento economico degli organi dell'AREC, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Per quanto riguarda il personale, l'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:

- a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale o di enti locali, assegnato in distacco per la durata di due anni, prorogabile;
- b) personale assunto, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.

La dotazione organica iniziale dell'AREC, in ogni caso, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs 165/2001, sulla base del piano triennale dei fabbisogni adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale, saranno avviate le procedure di reclutamento del personale appartenente alle aree professionali del nuovo CCNL Funzioni Locali, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 9.

In particolare, per gli oneri derivanti dal trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 4, la quantificazione annua è pari a euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali, l'Irap e i costi relativi alla produttività. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali l'ente fa fronte attraverso le risorse allocate ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026. Il trattamento economico del direttore generale è stato calcolato sulla base dello stipendio mensile, pari complessivamente a euro 10.524,09 (dato dalla somma dello stipendio base- euro 3.481,60- della retribuzione di posizione DIR- euro 3.500,88- dell'ulteriore retribuzione di posizione dirigente generale l.r. 7/96 – euro 3.500,88- dell'indennità vacanza contrattuale – euro 23,32- dell'indennità vacanza contrattuale 2024- euro 17,41) cui va aggiunta la tredicesima mensilità per un totale di euro 136.813,17 annui.

Per gli oneri derivanti dall'organo di revisione di cui all'articolo 5, il valore del compenso è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche e sono determinate secondo scaglioni e criteri predefiniti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10,

comma 3, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Considerato che l'attuazione della legge può generare entrate nel bilancio regionale scaturenti dal contributo versato dagli utenti titolari di impianti termici, dai diritti per il deposito delle certificazioni APE e nel tempo dagli introiti derivanti dall'attivazione delle altre attività d'istituto, all'organo di revisione di AREC spetta un trattamento economico massimo annuo pari ad euro 14.000,00 onnicomprensivo, fatta salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 22/2010. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC, ai quali si fa fronte attraverso le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologi a Corrent e/ Investim ento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo ha portata ordinamentale in quanto istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).	//	//	0,00
Art. 2	L'articolo detta le funzioni attribuite ad AREC	C	P	649.186,83 € per ciascun anno 2024, 2025, 2026
Art. 3	La norma individua gli organi dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 4	L'articolo disciplina il direttore generale dell'AREC. Norma che comporta oneri derivanti dal trattamento economico,	//	//	136.813,17 € per ciascun

	<p>pari a euro 136.813,17 annui, compresi negli oneri complessivi di funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.</p>			<p>anno 2024, 2025,2026</p>
Art. 5	<p>Disciplina l'organo di revisione dell'AREC. Comporta un trattamento economico massimo annuo pari a euro 14.000,00 onnicomprensivo, ricompreso negli oneri complessivi di funzionamento dell'AREC di cui all'articolo 2.</p>			<p>14.000,00 € per ciascun anno 2024, 2025, 2026 0,00</p>
Art. 6	<p>L'articolo disciplina la vigilanza e il controllo dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale</p>	//	//	0,00
Art. 7	<p>L'articolo disciplina il personale dell'AREC. Non comporta nuovi oneri in quanto, in fase di avvio si avvale di personale regionale già in servizio presso la Regione. Successivamente, sulla base del piano del fabbisogno, alle assunzioni si farà fronte nei limiti della disponibilità finanziaria di cui alla norma finanziaria. assunte</p>	//	//	0,00
Art. 8	<p>La norma disciplina la valutazione dell'operato dell'AREC. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>	//	//	//
Art. 9	<p>L'articolo individua le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'AREC e degli</p>	//	//	0,00

	organi della stessa di cui agli articoli 4 e 5.			
--	--	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione è stata condotta prendendo come riferimento la stima delle entrate derivanti dal versamento delle tariffe per ispezioni in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, allocate nel bilancio regionale, nonché in base ai costi di gestione e di funzionamento di alcune società similari a quella dell'articolo 2 istituite da altre regioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Capitolo E3402003101	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €
Programma U.20.03, capitolo U0700110101	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
Programma U.17.01	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Totale	800.000,00	1800000000	1800000000	2.400.000,00

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano

Antonio Maria Lo Schiavo

Agenzia regionale per l'energia della Calabria

Art. 1

(Agenzia regionale per l'energia della Calabria - AREC)

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, istituisce l'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (AREC).

Art. 2

(Funzioni dell'AREC)

1. L'AREC ha sede a Catanzaro, presso la Cittadella regionale Jole Santelli, è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'AREC sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto adottato dal direttore generale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'AREC nello svolgere il suo ruolo di sostegno nell'attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche regionali, si pone come interlocutore per gli attori del sistema energetico regionale e per tutti i cittadini. L'AREC svolge le seguenti funzioni:

a) esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sul territorio regionale;

b) gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica;

c) promozione del migliore utilizzo e della razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili anche al fine di favorire l'utilizzazione di tali risorse energetiche nell'edilizia residenziale pubblica;

d) sostegno della ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali d'approvvigionamento energetico nell'ambito del territorio regionale;

- e) proposta di azioni mirate al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento atmosferico;
- f) supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- g) ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- h) verifiche, controlli, accertamenti e ispezioni relativi alla conformità delle APE;
- i) gestione del Catasto regionale delle APE;
- j) supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;
- k) attuazione e gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
- l) promozione, realizzazione e gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
- m) supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili);
- n) promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
- o) supporto agli enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
- p) organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
- q) supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
- r) supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;

s) promozione dello sfruttamento del patrimonio regionale per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili finalizzate ad alimentare le utenze della Regione Calabria o delle sue società partecipate.

4. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l'AREC utilizza le banche dati regionali in materia di energia.

5. I rapporti tra l'AREC e gli enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono regolati da specifiche convenzioni.

6. Le funzioni e gli obiettivi di cui al presente articolo sono perseguiti anche attraverso la collaborazione, previa intesa, e il continuo confronto con network nazionali ed europei come la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael), la Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l'Energia e l'Ambiente (Fedarene) e l'Assemblea Europea delle Regioni (AER), nonché reti globali come Under2coalition.

Art. 3

(Organi dell'AREC)

1. Sono organi dell'AREC e restano in carica per tre anni:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico.

Art. 4

(Direttore generale dell'AREC)

1. Il direttore generale dell'AREC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente dipartimento sull'esame dei curriculum dei candidati.

2. L'incarico del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e durata triennale. Il conferimento dell'incarico è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Al direttore generale si applica la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

3. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello riconosciuto ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'AREC.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'AREC, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione e il funzionamento, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli stessi.

5. In particolare, rientrano nella esclusiva competenza del direttore generale:

a) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'AREC, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dello statuto;

b) l'utilizzo del personale, l'emanazione di direttive e la verifica del conseguimento dei risultati, dell'efficienza ed efficacia dei servizi, nonché della funzionalità delle strutture organizzative;

c) l'adozione dello statuto dell'AREC da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

d) l'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'AREC;

e) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'AREC;

f) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;

g) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'AREC;

h) l'adozione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale;

i) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dall'AREC.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di direttore nei casi previsti dalla normativa vigente e quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di legge;
- c) persistenti inadempienze agli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

Art. 5

(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'AREC provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

4. Il revisore unico dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'AREC, provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'AREC e sul suo concreto funzionamento;
- e) a riferire immediatamente al Presidente della Giunta regionale la sussistenza di gravi irregolarità di gestione.

Art. 6

(Vigilanza e controllo sull'AREC)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'AREC, anche avvalendosi delle relazioni del revisore unico.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento di organizzazione;
 - c) il piano annuale e triennale delle attività;
 - d) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

g) il conto consuntivo.

Art. 7

(Personale)

1. L'organico complessivo di personale dell'AREC è definito nella dotazione organica adottata dal direttore generale di cui all'articolo 4 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. Al personale dell'AREC si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
3. L'AREC, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza:
 - a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale o di enti locali, assegnato in distacco per la durata di due anni, prorogabile;
 - b) personale assunto, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d. lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale.
3. La dotazione organica iniziale dell'AREC, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale appartenente al ruolo della Giunta regionale e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il direttore generale dell'AREC presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2 e delle azioni poste in essere dall'AREC;

b) verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;

c) verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si provvede, per euro 300.000, con le entrate derivanti dal versamento delle tariffe per ispezioni in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, allocate sul capitolo E3402003101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2024-2026 e per euro 500.000 con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2024-2026 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 e all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

f.to

I Consiglieri Regionali

Filippo Mancuso

Francesco De Nisi

Giuseppe Graziano

Antonio Maria Lo Schiavo